



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 2550 del 2018, proposto da Aero Club Milano - Associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Cadamosto 8;

***contro***

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria ex lege;

***nei confronti***

Sky Services S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

e concessione di ogni opportuna misura cautelare, anche ai sensi dell'art. 56 cpa  
- del Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Milano – Bresso “Franco Bordoni Bisleri” Edizione n. 2 del 1 luglio 2016 nella versione risultante in seguito alla Revisione n. 2 del 26 ottobre 2018, nella parte in cui, modificando la versione previgente e da ultimo confermata anche dalla Revisione 1 del 30 marzo 2018, ha revocato l'assegnazione del servizio di “primo intervento di soccorso e lotta antincendio” già in carico ad Aero Club Milano, assegnandola a Sky Services S.p.A.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione prot. ENAC-ELM-26/10/2018 – 0118219-P in data 26.10.2018, di trasmissione della Revisione n. 2 del Regolamento di Scalo del 26 ottobre 2018, la successiva nota ENAC – EBG – 31/10/2018 – 00119961-P, con cui “l'entrata in vigore della Revisione in oggetto, inizialmente prevista per il 1° novembre p.v., è differita alla data del 19 novembre 2018”

nonché per il risarcimento del danno ingiusto patito e patiendo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

che la memoria depositata dall'Amministrazione resistente dopo il decreto monocratico 13 novembre 2018, n. 1609, non pare aver superato, allo stato, i dubbi sulla regolarità della procedura con cui è stato riassegnato il servizio di “primo intervento di soccorso e lotta antincendio”, già affidato ad Aero Club Milano;

che appare conforme sia all'interesse della ricorrente sia a quello degli utenti limitare le discontinuità nella gestione del servizio predetto;

P.Q.M.

sospende interinalmente l'impugnato regolamento di scalo dell'Aeroporto di Milano

– Bresso, nella parte in cui riassegna il servizio antincendio a Sky Services S.p.A., confermando, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 20 dicembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia, addì 19 novembre 2018.

**Il Presidente**  
**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**